

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1648)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694,  
recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanzia-  
mento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria  
nel settore bieticolo-saccarifero

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito decreto-legge si intende far fronte alla urgente necessità di assicurare la continuità di funzionamento della Cassa conguaglio zucchero e, quindi, la corresponsione delle contribuzioni al settore bieticolo-saccarifero e degli aiuti di adattamento alla produzione nazionale, adeguando nel contempo tali forme di agevolazione al giudicato della Corte di giustizia CEE la quale, con sentenza numero 73/79 del 21 maggio 1980, ha ritenuto illegittimo il sistema fin qui seguito dal nostro Paese ai fini di cui sopra.

Fino ad oggi, invero, i mezzi finanziari per la corresponsione degli aiuti sono derivati dal gettito di un'imposizione interna (sovrapprezzo) che, colpendo indistintamente zucchero nazionale e di importazione, ha di fatto determinato, secondo la Corte, una diversità di trattamento tra prodotto interno e prodotto importato (non ammesso agli aiuti), pur sottostando al sovrapprezzo.

La Corte di giustizia, nella suddetta decisione, ha precisato che sarebbe stato invece compatibile con la normativa comunitaria un sistema di agevolazioni derivante direttamente da entrate erariali, iscritte pertanto in bilancio quale gettito di una imposta a favore dell'Erario.

In armonia con le indicazioni emergenti dalla sentenza della Corte di giustizia, il decreto-legge prevede la manovra fiscale in materia di IVA, la quale viene effettuata mediante aumento dell'aliquota all'8 per cento per gli zuccheri di barbabietola e di canna, i quali, attualmente, pur essendo inseriti nella Tabella A (parte II, n. 35) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scontano l'imposta ridotta (2 per cento) per effetto dell'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato; si raggiunge anche lo scopo di livellare all'8 per cento la aliquota dell'IVA su ogni tipo di zucchero (evitandosi così pericoli di succedaneità) e di equiparare il trattamento fiscale dello zucchero a quello dei prodotti del settore

dolciario, settore nel quale, come è noto, lo zucchero trova il suo principale impiego.

Poichè, peraltro, un siffatto aumento non risulterebbe sufficiente per i fini sopra ricordati, si rende necessario ritoccare altresì l'aliquota della imposta di fabbricazione (e della corrispondente sovraimposta di confine) elevandola dalle attuali lire 33 a lire 88,18 per Kg.

Ne deriverà annualmente un maggior gettito che, tenuto anche conto del prevedibile aumento del consumo futuro e dei maggiori introiti relativi all'ultimo periodo del 1981, si può stimare in lire 230 miliardi. Tale somma andrà ad aggiungersi a quella attuale (valutata complessivamente, per il 1981, in poco più di 80 miliardi).

Con l'articolo 2, primo comma, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite in lire 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e in lire 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe. Con il secondo comma vengono altresì soppresse — considerata l'irrilevante differenza di aliquota — le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per lo zucchero impiegato nella produzione di marmellate, latte condensato, gelatine di frutta, frutta allo sciroppo, eccetera nonchè l'aliquota ridotta prevista per il glucosio.

L'articolo 3 autorizza la Cassa conguaglio zucchero a provvedere alla corresponsione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa CEE; stabilisce in 202 miliardi l'importo dell'assegnazione per la campagna 1981-1982 e, inoltre, assegna al CIP e al CIPE l'incarico di fissare le relative modalità di erogazione, rispettivamente per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 e per quelle seguenti.

Lo stesso articolo prevede altresì che le assegnazioni di fondi alla Cassa per l'erogazione degli aiuti in parola siano effettuate in unica soluzione entro il 15 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 1982.

Tenuto conto di dover provvedere al ripianamento del disavanzo della suddetta Cassa,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il successivo articolo 4 stabilisce che a tale ripianamento possa farsi fronte con il maggior gettito derivante dalla applicazione delle misure fiscali previste dai precedenti articoli 1 e 2 ed assegna per l'anno 1982 una prima *tranche* di lire 28 miliardi.

L'articolo 5, poi, ripartisce tra gli anni 1981 e 1982 l'importo complessivo occorrente per far fronte al pagamento degli aiuti per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 e per la prima assegnazione da destinare al ripianamento delle passività della Cassa, rinviando alla legge di bilancio gli stanziamenti per gli anni successivi.

L'articolo 6 reca la norma di copertura finanziaria e l'articolo 7 l'entrata in vigore del provvedimento.

L'illustrato decreto-legge (del quale si chiede la conversione in legge) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1981 attesa la necessità di far coincidere l'aumento delle imposizioni fiscali sullo zucchero con la contestuale riduzione dell'imposizione parafiscale su di esso (sovrapprezzo), di cui si è trattato in precedenza, e la conseguente fissazione del nuovo prezzo al consumo del prodotto disposta con deliberazione CIP adottata in data 2 dicembre 1981.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, recante modifiche al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero.

*Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1981.*

**Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1924 che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale dello zucchero e nel contempo di provvedere al finanziamento degli aiuti nazionali di adattamento previsti dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del 30 giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

**Art. 1.**

Per le cessioni e le importazioni di zucchero, di cui al numero 35 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

**Art. 2.**

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono aumentate a lire 8.818 per ogni quintale di zucchero di prima classe e a lire 8.465 per ogni quintale di zucchero di seconda classe.

Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero e sul glucosio, di cui agli articoli 1, secondo e terzo comma, 2 e 5 del decreto-legge 11 settembre 1963,

n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, sono soppresse.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservati allo Stato.

#### Art. 3.

La Cassa conguaglio zucchero, a partire dalla campagna bieticolo-saccarifera 1981-82, è autorizzata a provvedere alla corresponsione ai bieticoltori ed alla industria di trasformazione della barbabietola degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria.

Per la campagna bieticolo-saccarifera 1981-82 l'assegnazione di fondi alla Cassa conguaglio zucchero è autorizzata nel limite di lire 202 miliardi ed i criteri di erogazione degli aiuti sono stabiliti con provvedimento CIP.

I limiti e le modalità di erogazione degli aiuti di cui al precedente primo comma e di eventuali altre misure a favore del settore sono stabiliti per le campagne seguenti con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le assegnazioni dei fondi alla Cassa conguaglio zucchero per il pagamento degli aiuti di cui al precedente primo comma sono effettuate in unica soluzione entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno a partire dal 1982.

#### Art. 4.

Per il ripianamento del disavanzo della Cassa conguaglio zucchero maturato al 30 giugno 1981, stimato in lire 60,5 miliardi, può provvedersi, a decorrere dall'anno 1982, a valere sul maggior gettito derivante dalle misure fiscali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto una volta assicurata l'assegnazione alla stessa Cassa delle somme necessarie per le finalità di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Per l'anno 1982 per lo scopo di cui al precedente comma è autorizzata una prima assegnazione nel limite di lire 28 miliardi.

#### Art. 5.

La complessiva somma di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e al secondo comma del precedente articolo 4, valutata sino ad un massimo di lire 230 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1981 e, per la residua somma, nell'anno finanziario 1982.

Lo stanziamento per gli anni successivi sarà annualmente determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e, relativamente agli aiuti di cui al primo comma del precedente articolo 3, sulla base della delibera del CIPE prevista dal penultimo comma dello stesso articolo.

## Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per gli anni 1981 e successivi si provvede con i proventi derivanti dalle misure fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —  
ANDREATTA — MARCORÀ — BARTOLO-  
MEI.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA